Camera di Commercio
Treviso

Guida al pagamento del Diritto Annuale 2016

Rev. 1 del 30.03.2016

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV·GL
ISO 9001

EFQM
Recognised for excellence
4 star

Sommario

Soggetti obbligati al pagamento	*3*
Blocco della certificazione	*5*
Cessazione dell'obbligo di pagamento	*6*
Importi dovuti 2016	*9*
Importi dovuti 2016 - nuove iscrizioni	*15*
Termini di versamento	*17*
Modalità di versamento	*19*
Ravvedimento operoso	*21*
Rimborso	*23*
Sanzioni	*24*
Normativa di riferimento	*28*
Contatti	*29*

1 Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio** di ogni anno **risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese,** dal 2011 sono tenuti al pagamento anche **i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo** (R.E.A.) (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.).

Nel caso l'impresa oltre alla sede principale possieda sedi secondarie o unità locali* dovrà versare **per ogni sede secondaria / unità locale un ulteriore diritto**.

Le **imprese iscritte in corso d'anno** sono soggette al versamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda / denuncia mediante ComUnica* o, in alternativa, entro trenta giorni dalla data di presentazione a mezzo modello F24.

Anche per le **sedi secondarie e le unità locali denunciate in corso d'anno** il pagamento può avvenire contestualmente alla presentazione della domanda / denuncia oppure entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa sempre a mezzo modello F24.

Le **sedi secondarie e le unità locali di imprese con sede legale all'estero** sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa.

Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia**, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Sono, in ogni caso, obbligate al pagamento del diritto annuale:

- Società in liquidazione o in scioglimento;
- Società in concordato preventivo;
- Società in amministrazione straordinaria;
- Società inattive dalla costituzione;
- Società o Imprese individuali che abbiano sospeso o cessato l'attività;
- Società o Imprese individuali cessate nel corso dell'anno.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale le unità locali dei soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo (associazioni, fondazioni, enti religiosi). Ricordiamo che le **sedi secondarie e le unità locali di imprese con sede legale all'estero** non rientrano in questa fattispecie e sono tenute a pagare in misura fissa.

(*)«ComUnica» è operativa dal 1 aprile 2010 la "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", si tratta di una procedura telematica di registrazione integrata tra i vari Enti coinvolti dall'avvio dell'attività imprenditoriale, che riunisce in un'unica istanza tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, il rilascio del codice fiscale e della partita IVA ed ha effetto anche ai fini previdenziali ed assistenziali nei confronti di INPS e INAIL.

(*) «unità locale» indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, mostre ecc.

2 *Blocco della certificazione*

Ai sensi del comma 35 dell'articolo 24 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449, **l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione**, dal 1° gennaio dell'anno successivo, **per il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese**.

L'assolvimento dell'obbligo del pagamento del diritto annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con propria circolare del 30.09.2005, è da riferirsi esclusivamente all'anno precedente a quello nel quale viene richiesta la certificazione.

Gli operatori addetti agli sportelli sono autorizzati a rilasciare i certificati del Registro delle Imprese in presenza di blocco certificativo solo dopo l'esibizione da parte del cliente dell'originale del modello F24 o della ricevuta, recante l'esito della richiesta di addebito fornita dai sistemi di home banking, attestante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo del pagamento del diritto annuale per l'anno precedente a quello nel quale avviene la richiesta. La copia fotostatica del modello F24 / ricevuta verrà successivamente inoltrata all'Ufficio Diritto Annuale per l'effettuazione dei controlli di competenza.

3 *Cessazione dell'obbligo di pagamento*

Le cause di cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale sono quelle indicate dall'articolo 4 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, e le altre specificate in norme successive :

- **Start up innovative ed incubatori certificati** come definiti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (successivamente variato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, e dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), ai sensi dell'art. 26 co. 8 della sopra richiamata norma dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25 co. 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 11-ter D.L. 3/2015).

  Si ricorda, inoltre, che per le società start-up innovative già costituite alla data di entrata in vigore del decreto (20/10/2012) l'esenzione dal pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 25 co. 3 D.L. 179/2012 trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Data di costituzione dell'impresa	Durata massima di applicazione della disciplina
dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012	4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010	3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009	2 anni (fino al 18 dicembre 2014)

Per gli incubatori di start up innovative: l'esenzione è valida per cinque anni dalla data di iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, la data di costituzione non ha rilevanza.

- le **imprese individuali** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;

- le **società ed altri enti collettivi** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

- le **società di persone** che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno;

- le imprese per le quali sia stato dichiarato **il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa** cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa;

- le **società cooperative** poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento;

- **eventi eccezionali:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

***Casi particolari per i quali l'obbligo di pagamento continua a sussistere**:*

- la **cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva della cessazione dell'attività** non comporta l'esonero dal pagamento per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la domanda di cancellazione;
- **imprenditore individuale deceduto**: è necessario che gli eredi provvedano a richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese; l'ultimo anno per il quale sussiste l'obbligo al pagamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi che, comunque, sono esonerati dal versamento di eventuali sanzioni;
- **cancellazione d'ufficio:** le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese con decreto del Giudice del Registro delle Imprese emesso ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione ;
- **cessione d'azienda:** il deposito dell'atto di cessione eseguito dal notaio non produce automaticamente la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti regolare istanza di cancellazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

4 *Importi dovuti 2016*

Come stabilito dall'art. 3 co. 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno, di conseguenza, anche per un solo giorno di iscrizione nel Registro delle Imprese nell'anno di riferimento il diritto è dovuto integralmente.

Gli importi del diritto annuale per il 2016 risultano, come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90**, dalla riduzione del 40% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria circolare prot. n. 0279880 del 22.12.2015, ha confermato quanto già stabilito con il suddetto decreto determinando gli importi dovuti in misura fissa e confermando le aliquote per il calcolo in base agli scaglioni di fatturato che trovano applicazione dal 1 gennaio 2016.

In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2016 sono i medesimi utilizzati nel 2014 con l'accortezza che al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.

Nel caso di trasformazione da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato o viceversa e che mantenga lo stesso codice fiscale, il diritto è dovuto in base alla natura giuridica dell'impresa al 1° gennaio.

4.1 Imprese e altri soggetti iscritti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese

Se il contribuente non è a conoscenza della sezione di iscrizione / annotazione nel Registro delle Imprese è possibile rilevare facilmente questa informazione dalla visura camerale esaminando la sezione "Informazioni costitutive":

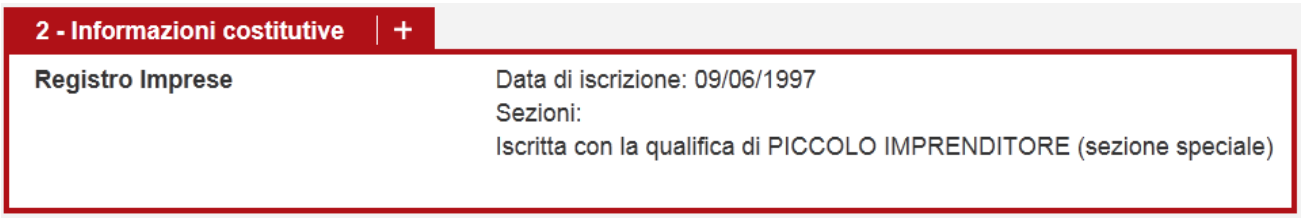

Per le **imprese individuali** iscritte o annotate nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese, per i **soggetti iscritti esclusivamente nel repertorio economico amministrativo** (R.E.A.) (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.), per le **società semplici agricole**, le **società semplici** e le **società tra avvocati** il diritto annuale per la sede e le unità locali è dovuto nelle misure fisse di seguito indicate:

Diritto Annuale 2016

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione speciale)	52,80 (*)	10,56 (*)
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)	18,00	-
Società Semplici Agricole	60,00	12,00
Società Semplici	120,00	24,00
Società tra Avvocati	120,00	24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero	-	66,00

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali (vedi definizione a pag. 4), devono versare per ciascuna di esse alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale o principale. Per le unità locali appartenenti a soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.) nulla è dovuto. Per le U.L. di imprese con sede all'estero il diritto è dovuto in misura fissa.

(*) L'**arrotondamento** all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 € per difetto se inferiore a 0,50 €, dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali.

4.2 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese

Per l'anno 2016 le **imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese versano il diritto nella **misura fissa di € 120,00**.

Le **sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero** sono tenute al pagamento in **misura fissa di € 66,00**.

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese (**società di persone, società di capitali, consorzi, società cooperative**), ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale da pagare per la sede legale è determinato applicando al fatturato (vedi pag. 11) realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, rilevabile dal modello **IRAP 2016**, le misure fisse o le aliquote stabilite dal D.M. 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127 e confermate con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0279880 del 22.12.2015 **riducendole poi del 40% come previsto dal D.L. 90/2014**.
Le misure fisse, le aliquote e le misure massime per l'anno 2016 sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la Sede		
Da	A				
€ 0,00	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa		
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00	+ 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50	+ 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00	+ 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00	+ 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00	+ 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00	+ 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00	+ 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00
			fino ad un importo dovuto massimo di € 24.000,00		

Il diritto da versare per la sede si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa.

Importo aggiuntivo per le unità locali

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali (le sedi secondarie sono equiparate alle unità locali ai fini del pagamento del diritto annuale, vedi

definizione a pag. 4) devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale**, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 120,00**. Alcune Camere di Commercio applicano una maggiorazione del diritto che può arrivare fino al 20%, invitiamo, pertanto, il contribuente a verificare se per eventuali unità locali site in altre province sia dovuto l'importo maggiorato (massimale € 144,00).

Definizione di Fatturato

Il **fatturato** si determina con riferimento al **modello IRAP 2016.** Si evidenzia che:

1) L'adeguamento agli studi di settore per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale;

2) I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP;

3) I Confidi devono far riferimento alla voce "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" ovvero "commissioni attive" del proprio conto economico.

Si elencano i diversi quadri / sezioni del **modello IRAP 2016** segnalando i righi da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:

Quadro IC - Società di capitali:

Sez. I - Imprese industriali e commerciali - rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi);

Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari – rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righi IC1, IC5 e IC15;

Sez. III - Imprese di assicurazioni - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22;

Sez. IV - **Società in regime forfetario** – rigo IC59 (Redditi d'impresa determinati forfetariamente) ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti codice civile.

Quadro IQ - Persone fisiche:

Sez. I - **Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IQ1, scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore**;**

Sez. II - **Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997** - righi IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi);

Sez. III – Imprese in regime forfetario – rigo IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Quadro IP - Società di persone:

Sez. I - **Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.) scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore;

Sez. II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997 – rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati);

Sez. III - Società in regime forfetario – rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente);

Sez. IV – Società esercenti attività agricola - rigo IP52 (corrispettivi).

Arrotondamento

Tutti i calcoli intermedi devono essere effettuati con precisione a cinque decimali.

L'arrotondamento deve essere effettuato solo al termine del calcolo quando sia stato già sommato il dovuto relativo ad eventuali unità locali, esso deve essere effettuato prima al centesimo di euro e solo successivamente all'unità di euro e deve sempre intendersi arrotondamento matematico, ovvero per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

Esempio

Società di capitali con sede legale e 2 unità locali in provincia di Treviso,
fatturato pari ad € 637.256,00.
Il diritto da versare per la sede sarà dato da (vedi tabella a pag. 10):
€ 255,00 + [(0,010/100) x (€ 637.256,00 - € 500.000,00)] = € 268,72560
mentre per ogni unità locale il dovuto sarà pari al 20% di quanto dovuto per la sede:
€ 268,72560 x (20/100) = € 53,74512
per le 2 unità locali quindi il dovuto sarà pari ad € 53,74512 x 2 = € 107,49024
la somma di quanto dovuto per sede e le 2 unità locali sarà
€ 268,72560 + € 107,49024 = € 376,21584
ora si applica la riduzione del 40% prevista dal D.L. 90/2014
€ 376,21584 x 0,60 = 225,72950
con arrotondamento all'unità di euro € 226,00
il dovuto da versare alla Camera di Treviso risulta, quindi, pari ad € 226,00.

Al fine di semplificare gli adempimenti, nel sito web istituzionale della Camera di Commercio di Treviso (http://www.tv.camcom.gov.it) è disponibile un documento in formato PDF per il calcolo automatico del diritto 2016 in relazione al fatturato 2015.

5 *Importi dovuti 2016 Nuove Iscrizioni*

Le nuove imprese iscritte o annotate nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese ed i nuovi soggetti iscritti al R.E.A. nel corso del 2016 sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle Imprese (ComUnica);
- tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quanto sarebbe dovuto in sede di prima iscrizione / annotazione dai soggetti cui appartengono entro i medesimi termini indicati al paragrafo precedente.

Importi dovuti 2016 - Nuove Iscrizioni - Sezione Speciale

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione speciale)	52,80 (*)	10,56 (*)
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)	18,00	-
Società Semplici Agricole	60,00	12,00
Società Semplici	120,00	24,00
Società tra Avvocati	120,00	24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero	-	66,00

(*) nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo

Le nuove imprese iscritte nella **Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese nel corso del 2016 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle Imprese (ComUnica);
- tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quanto sarebbe dovuto in sede di prima iscrizione / annotazione dai soggetti cui appartengono entro i medesimi termini indicati al paragrafo precedente.

Importi dovuti 2016 - Nuove Iscrizioni - Sezione Ordinaria

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione ordinaria)	120,00	24,00
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)		
Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)		
Società cooperative		
Consorzi		
Sede secondaria società estere	66,00	-

6 Termini di versamento

La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, **in unica soluzione**, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:

- **16 Giugno 2016**

in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l'arrotondamento al centesimo di euro) e, quindi, poiché il 16 luglio cade di sabato, il:

- **18 Luglio 2016**

Al momento della pubblicazione di questa Guida non risultano in previsione proroghe per i soggetti sottoposti a studi di settore. Nel caso di variazioni ne verrà data immediata comunicazione nel sito web istituzionale della Camera di Commercio.

Termini di versamento per le società di capitali

Per le società di capitali **con esercizio che coincide con l'anno solare** la scadenza, per le ragioni sopra dette, è il **16 giugno 2016**. Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il **18 luglio 2016** oppure entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione del versamento dello 0,40%.

Ricordiamo che il D.L 2 marzo 2012, n. 16 all'art. 3-quater ha stabilito che "[…] Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni

anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Per le società di capitali **con esercizio che non coincide con l'anno solare**:

- Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
- Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

L'anno da indicare sul modello F24 coincide con l'anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l'anno che dà il nome al modello IRAP (modello IRAP 2016) utilizzato per effettuare il conteggio. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.

Esempio: Società con chiusura dell'esercizio al **30/9**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento (diritto annuale 2016) entro il 16 marzo 2017 oppure 17 aprile 2017 con magg. 0,40%;
- Bilancio approvato nel corso del quinto mese dalla chiusura dell'esercizio (febbraio): scadenza il 16 del mese successivo, quindi la stessa del punto precedente;
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (marzo) od oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza (diritto annuale 2016) 17 aprile 2017 oppure 17 maggio 2017 con maggiorazione dello 0,40%.

7 Modalità di versamento

Il pagamento del diritto annuale deve avvenire in un'unica soluzione a mezzo F24. Tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (Entratel, Fisconline, sistemi di home banking, tramite intermediari abilitati al sistema Entratel, sportelli bancari o Poste Italiane).
Ricordiamo che i versamenti unitari di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241/97, cioè quelli effettuati mediante le deleghe unificate modello F24, dovranno essere eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni di crediti, il saldo finale della delega sia uguale a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati (per esempio, banche) qualora siano effettuate compensazioni di crediti e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati qualora il saldo finale da versare sia superiore a 1.000 euro.

In pratica, i contribuenti potranno presentare direttamente agli sportelli degli intermediari soltanto le deleghe di importo fino a 1.000 euro, sempreché la delega non contenga compensazioni. Al di fuori di tale ipotesi, l'F24 dovrà essere inviato obbligatoriamente per via telematica, con l'ulteriore vincolo dell'uso esclusivo dei servizi dell'Agenzia delle Entrate per le deleghe «a saldo zero».

Nuove iscrizioni

Se il diritto annuale non è stato pagato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione nel Registro delle Imprese, dovrà essere versato **entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda** con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codici sotto indicati per il pagamento a scadenza ordinaria.

Modalità di compilazione del modello F24

Il Modello F24 telematico si presenta suddiviso in sezioni, per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "**Contribuente**" ed "**IMU ed altri tributi locali**" come di seguito indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il **codice fiscale** dell'impresa (**non** la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
IMU e altri tributi locali	codice ente: **TV** codice tributo: **3850** rateazione: **non compilare** anno di riferimento: **2016** importo a debito**: importo da versare**

Le imprese che attraverso unità locali / sedi secondarie esercitano l'attività in più province devono compilare un rigo per ciascuna Camera di Commercio, inserendo come codice ente la sigla automobilistica della provincia in cui sono dislocate le unità locali.

E' data possibilità di **compensare l'importo dovuto** per il diritto annuale, come avviene per altri tributi, con eventuali crediti disponibili.
Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
E' esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale).

Esempio di corretta compilazione della Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24:

8 *Ravvedimento operoso*

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro il termine stabilito può utilizzare l'istituto del ravvedimento (la data da tenere in considerazione per il momento da cui far iniziare il calcolo dei giorni trascorsi dalla violazione è la data di scadenza ordinaria, non quella con la maggiorazione dello 0,40%):

a) **entro 30 giorni** dalla violazione (ravvedimento breve) versando:
   - l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
   - gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale (codice tributo: 3851);
   - la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:
   - l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
   - gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale (codice tributo: 3851);
   - la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Per **violazione** si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.
Il cosiddetto "ravvedimento sprint" non è applicabile al diritto annuale.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando nella sezione IMU e altri Tributi Locali una riga per ogni codice tributo, indicando in ognuna il codice ente TV, l'anno di riferimento del diritto dovuto, oltre gli importi da versare ed il relativo codice tributo.
Trascorso un anno dalla data della violazione non è più possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento, al fine di regolarizzare la posizione sarà necessario richiedere l'emissione di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione di sanzione all'Ufficio Diritto Annuale.

Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso (http://www.tv.camcom.gov.it/) un apposito documento in formato PDF che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento.

Esempio

Un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese avrebbe dovuto versare il diritto annuale di € 53,00 entro il 16/06/2016 oppure entro il 18/07/2016 con la maggiorazione dello 0,40%; la data da considerare per il calcolo del ravvedimento è la scadenza ordinaria del 16/06/2016, l'importo di € 53,00 è l'importo dovuto per il 2016 (vedi pag. 10), la data di versamento con F24 è la data in cui verrà effettivamente eseguito il pagamento a mezzo modello F24 telematico. Una volta impostati i dati è sufficiente premere il pulsante "Calcola" per ottenere gli importi da indicare nel modello F24.

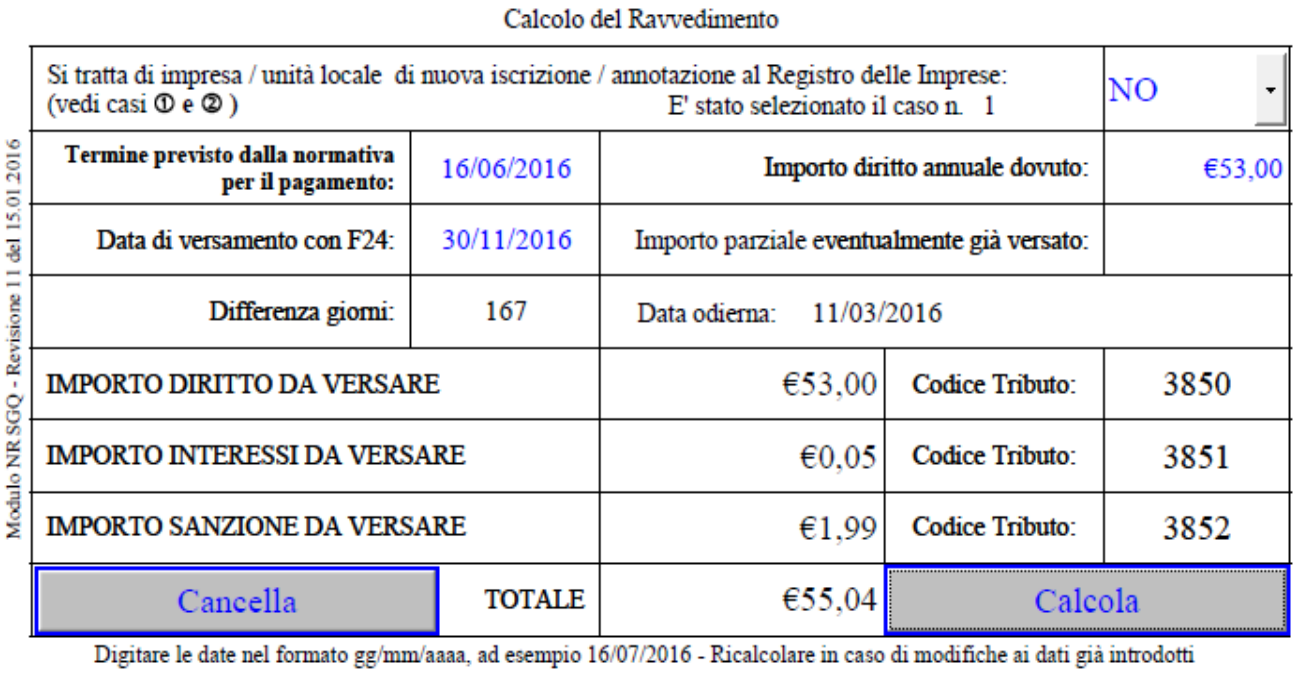

Calcolo del Ravvedimento

Si tratta di impresa / unità locale di nuova iscrizione / annotazione al Registro delle Imprese: (vedi casi ① e ②)		E' stato selezionato il caso n. 1		NO
Termine previsto dalla normativa per il pagamento:	16/06/2016	**Importo diritto annuale dovuto:**		€53,00
Data di versamento con F24:	30/11/2016	Importo parziale eventualmente già versato:		
Differenza giorni:	167	Data odierna: 11/03/2016		
IMPORTO DIRITTO DA VERSARE		€53,00	Codice Tributo:	3850
IMPORTO INTERESSI DA VERSARE		€0,05	Codice Tributo:	3851
IMPORTO SANZIONE DA VERSARE		€1,99	Codice Tributo:	3852
Cancella	TOTALE	€55,04	Calcola	

Modulo NR SGQ - Revisione 11 del 15.01.2016

Digitare le date nel formato gg/mm/aaaa, ad esempio 16/07/2016 - Ricalcolare in caso di modifiche ai dati già introdotti

9 Rimborso

Se qualcuno ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può ottenere il rimborso presentando, **entro 24 mesi dalla data del pagamento**, un'istanza alla competente Camera di Commercio. Il modello di Richiesta di Rimborso è disponibile nel sito della Camera di Treviso in formato PDF compilabile.

Trascorsi 24 mesi dalla data di pagamento decade il diritto al rimborso.

Riportiamo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359:

1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio una richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica, con modalità diverse dal mod. F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con modello F24. Prima di effettuare la compensazione è utile verificare con l'Ufficio Diritto Annuale la disponibilità del credito per non incorrere in errori e nelle conseguenti sanzioni per omesso od incompleto versamento.

10 Sanzioni

I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della leale collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento stabiliti. Per **tardivo** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini; per **omesso** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini.

Nei casi di **tardivo** versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.

Nei casi di versamento **omesso** o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

Nei casi di versamenti **effettuati solo in parte**, **nei termini previsti per il pagamento** con la maggiorazione dello 0,40%, si applica la sanzione del 30% sulla quota di diritto omesso.

Nei casi di versamenti **effettuati solo in parte con ritardo superiore ai trenta giorni** rispetto ai termini stabiliti si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

Nel caso di **ravvedimenti insufficienti**, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente agli importi versati, sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le normali sanzioni operate dall'Ufficio diritto annuale. Affinché si possa valutare positivamente la volontà del contribuente di operare un ravvedimento è necessario che sia stato effettuato un versamento con il codice tributo 3852 (sanzione).

Istituto della continuazione: nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, co. 2 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, e all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base l'aumento dalla metà al triplo per le violazioni commesse in annualità diverse.

La maggiorazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

Pertanto la Camera di Commercio determina, in primo luogo, la sanzione base relativa a ciascuna violazione con riferimento alla singola annualità, in seguito maggiora dalla metà al triplo, secondo lo schema sopra riportato, la sanzione base più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ed applica l'unica sanzione così definita. Tale sanzione non può essere, comunque, superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole annualità. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- **Iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione della sanzione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa per la quale risponderà il titolare nel caso delle imprese individuali, i soci amministratori nel caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali. Nel caso di società liquidate o cessate la sanzione è irrogata al liquidatore tenendo conto dei termini di decadenza e di prescrizione.

Le spese per la notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre **ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale** di Treviso entro 60 gg. dalla notificazione della stessa, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto). Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell'ufficio. Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato direttamente) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito e la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi.

E' possibile presentare **memorie difensive** per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale, Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, fax (tel. 0422.595.669), e-mail a diritto.annuo@tv.camcom.it , PEC diritto.annuo@tv.legalmail.camcom.it . Un modello di memoria difensiva è disponibile sul sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Treviso all'indirizzo www.tv.camcom.gov.it . L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale. La presentazione alla Camera di Commercio dell'istanza di annullamento in sede di autotutela **non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso** alla competente Commissione Tributaria provinciale.

Notifica: l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, entro il medesimo termine deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo.

Gli **interessi** sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di emissione dei ruoli o alla data di predisposizione dell'atto di irrogazione della sanzione.

La **rateazione** dei versamenti relativi alla cartella di pagamento deve essere richiesta all'Agente della riscossione territorialmente competente.

11 Normativa di riferimento

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura” e successive modifiche, in particolare l’art. 18;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile” e successive modifiche;
- Decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di commercio”;
- Decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 contenente la determinazione delle misure del diritto annuale per il 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, ed ancora in vigore;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90, (art. 28) Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che ha ridotto gli importi dovuti per diritto annuale, sulla base del richiamato D.M. 21 aprile 2011, del 40% con effetto dal 01.01.2016;
- Circolare prot. n. 0279880 del 22.12.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico che conferma le misure del diritto annuale per l’anno 2016;
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla camera di commercio di Treviso (delibera di Giunta camerale n. 181 del 26.09.2014).

12 Contatti

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della Camera di Commercio di Treviso	**www.tv.camcom.gov.it**
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (**servizio a pagamento**)	**0422.595.599**

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura
Ufficio Diritto Annuale
Piazza Borsa, 3/B
31100 Treviso

- **orari di apertura al pubblico dell'ufficio**:
  - **lunedì, martedì, giovedì e venerdì**
    dalle ore 9.00 alle ore 12.30
  - **mercoledì**
    dalle ore 9.00 alle ore 12.30
    dalle ore 15.00 alle 16.30 (agosto escluso)
- telefonare ai numeri **0422.595.213 / 236 / 270 / 271**
- inviare un fax **0422.595.669**
- inviare una e-mail **diritto.annuo@tv.camcom.it**
- inviare PEC **diritto.annuo@tv.legalmail.camcom.it**